



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.8.2010 (Prot. n. 3245 del 3 febbraio 2010)

Voce: Impiego e impiegati pubblici.

Oggetto: Riposi giornalieri al lavoratore padre.

Massima Collocandosi nel solco della più recente giurisprudenza il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è conclusivamente determinato riconoscendo il diritto del lavoratore padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U., D.Lgs. n. 151/2001, anche nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Considerato che la norma da applicare è recata da un provvedimento legislativo statale, appare corretto che anche l'Amministrazione regionale segua l'interpretazione elaborata a livello nazionale.

Riferimenti normativi: art. 38, c. 2 Cost.; art. 2110 c.c.; art. 40 D.Lgs. n. 151/2001.

